

Armi e parchi regionali

Domanda: Il divieto di introduzione dell'arma previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) della L. 6.12.1991 n. 394, sanzionato penalmente dall'art. 30 comma 1 della medesima legge, si applica anche ai parchi di interesse locale, istituiti nel Veneto in forza dell'art. 27 della L.R. veneta 16 agosto 1984 n. 40?

Risposta: *(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)* La risposta al quesito proposto non può che essere affermativa. Come chiarito in numerosissime occasioni dalla Suprema Corte (cfr. *ex multis*, Cass. pen. III 16 settembre 2008 n.35393), non è sostenibile la tesi a mente della quale i divieti previsti dall'art.11 della legge quadro opererebbero solo in relazione ai parchi nazionali, dal momento che la norma in parola risulta inserita nel Titolo II della legge (aree naturali protette nazionali) e non già nel precedente Titolo I che detta i principi generali.

E' appena il caso di osservare, infatti, come il Titolo I contenga l'ar.6 che, come noto, al comma 4 stabilisce che sino all'approvazione del regolamento dell'area protetta regionale operino i divieti di cui all'art.11.

Ne consegue, sia sul piano logico che su quello strettamente normativo, che tali divieti, risultando esplicitamente richiamati nei principi generali, siano positivamente inclusi tra i principi fondamentali ai quali devono conformarsi i regolamenti per la disciplina delle aree protette regionali.

Del resto, tale disciplina risulta assolutamente coerente con la ripartizione di competenze legislative disegnate dall'art.117 comma 2 lett.s) della Costituzione che, come illustrato numerose volte sulle pagine di questo sito, prevede che sia riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre rientra nella competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del governo del territorio (sul punto, *ex multis*, cfr. Corte Cost. nn. 378 e 380/07)

Valentina Stefutti

Pubblicato il 29 settembre 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.